

**TMT**  
Mensile organo ufficiale  
Ordine dei medici del Cantone Ticino

**Corrispondenza**  
OMCT, Via Cantonale,  
Stabile Qi - CH-6805 Mezzovico  
info@omct.ch  
Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

**Direttore responsabile**  
Dr. Med. Vincenzo Liguori  
6915 Pambio-Noranco  
Tel. +41 91 993 21 10 - fax +41 91 993 21 32  
vincenzo.liguori@hin.ch

**Comitato redazionale scientifico**  
Sezione scientifica TMT  
Agnese Bonetti Pissarello, Segretaria  
Istituto cantonale di patologia, 6601 Locarno  
Tel. +41 91 816 07 16/11  
agnese.bonetti@ti.ch  
Responsabile  
Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli  
luca.mazzucchelli@ti.ch  
Dr. Med. Ignazio Cassis  
Dr. Med. Fabio Cattaneo  
Prof. Dr. Med. Augusto Gallino  
Dr. Med. Mauro Capoferri

**Fotocomposizione-stampa e spedizione**  
Tipografia Poncioni SA,  
Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone  
(tribunamedica@poncioni.biz)  
Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

**Pubblicità**  
Axel Springer Schweiz AG  
Fachmedien  
Yvette Guggenheim  
Postfach 3374, CH-8021 Zürich  
(tribuna@fachmedien.ch)  
Tel. +41 43 444 51 04 - fax +41 43 444 51 01

**Abbonamento annuale**  
Fr. 144.- (11 numeri)  
Medici Assistenti Fr. 48.-

## SOMMARIO

### TACCUINO

#### SEZIONE SCIENTIFICA

<b>La terapia antiretrovirale: raccomandazioni attuali e sfide future</b>	<b>391</b>
E. Bernasconi	
<b>HIV: complicanze a lungo termine, L. Magenta</b>	<b>397</b>
<b>Il caso clinico in 1000 parole: gamba gonfia:l'occhio clinico e quello strumentale, B. Balestra</b>	<b>403</b>
<b>Journal Club, C. Montagna, G. Mombelli</b>	<b>405</b>
(Ospedale La Carità, Locarno)	
<b>Revisione Cochrane: efficacia della trombolisi nell'incidente cerebrovascolare, F. Barazzoni</b>	<b>407</b>
<b>Patologia in pillole, L. Mazzucchelli</b>	<b>411</b>

#### ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

<b>Date da ricordare</b>	<b>415</b>
<b>Offerte e domande d'impiego</b>	<b>415</b>
<b>Persone</b>	<b>417</b>
<b>Colloqui di formazione del Dipartimento di Chirurgia ORL</b>	<b>417</b>
<b>Corso di aggiornamento regionale</b>	<b>418</b>
<b>Associazione Triangolo Sopraceneri - Conferenze 2012-2013</b>	<b>418</b>
<b>Associazione Triangolo Sopraceneri</b>	<b>419</b>
<b>Incontri del martedì 2012-2013</b>	

#### RASSEGNA DELLA STAMPA

**420**

#### SEZIONE GIURIDICA

<b>E le carte di credito?</b>	<b>426</b>
-------------------------------	------------

## “Il Segreto medico... tra Etica, Deontologia e Norme”

Il segreto medico permea il nostro lavoro e quello di ogni operatore sanitario, tanto da divenire elemento caratterizzante della professione stessa. Pur essendo però della nostra professione, è spesso poco conosciuto o difficile da interpretare nella pratica quotidiana.

Questo articolo non vuole essere un trattato giuridico su un tema così complesso che non potrebbe mai essere approfondito in una paginetta... si tratta soprattutto di un contributo nato a seguito del pomeriggio di “Diritto sanitario” del 17 ottobre scorso. Pertanto, ringrazio il Presidente Franco Denti che a questo proposito ha messo a disposizione la pagina del taccuino.

Prima di esaminare le basi legali e le sanzioni che derivano dalle infrazioni al segreto medico, è utile ricordarne l'origine e la motivazione.

Per quanto vi siano dubbi sulla reale datazione, che lo vorrebbe associato al Giuramento di Ippocrate (460-377 a.C.), è probabile che esso sia nato con il rapporto maggiormente paritetico medico-paziente rispetto al paternalismo medico.

Il paziente, nella sua condizione di “*fragilità esistenziale*”, ripone nelle mani del medico la sua nudità, vulnerabile corporeità, imperfezione e debolezza nella certezza che la propria privacy sia un valore assoluto e come tale tutelato dal “*terapeuta*”. La propria intimità e personalità sono beni preziosi da proteggere, prima ancora che sul piano giuridico e deontologico, sul piano etico.

Intimamente legato al segreto medico vi è l'esercizio della volontà del paziente. L'accesso all'informazione, il consenso informato, l'esercizio delle proprie scelte in ambito diagnostico e terapeutico sono imprescindibili dall'accesso a informazioni coperte dal segreto medico. Queste scelte sono alla base dell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione.

Prima ancora che per legge, ogni medico ha quindi il dovere etico di proteggere la sfera personale ed intima del suo paziente. Su un piano successivo la garanzia del segreto è alla base del rapporto di fiducia medico-paziente, che permette al paziente di astrarsi dalla sua fragilità, affidandosi al medico e garantendosi la miglior presa a carico. Infine il segreto tutela la credibilità professionale individuale e dell'intera categoria. In questi termini esso ac-

quisisce per l'intera categoria un valore corporativo ribadito anche nel codice deontologico FMH.

Nel contempo le informazioni coperte dal segreto medico rappresentano informazioni preziose e irrinunciabili per tutelare la salute pubblica, la giustizia, la sicurezza e non da ultimo i costi della salute.

Appare necessario che esso vada tutelato e definito per legge nella sua portata e nei suoi limiti, ammettendo eccezioni nel caso di interessi superiori.

Eticamente e deontologicamente imprescindibile dalla professione, il segreto è garantito anche dall'art. 321 del CPS<sup>1</sup>. Esso definisce sia le sanzioni per la rivelazione punibile su “*querela di parte*” (“*con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria*”), sia la non punibilità “*quando sia fatta col consenso dell'interessato*”, quando via sia autorizzazione dell'autorità superiore o quando vi sia “*l'obbligo di dare informazioni*”.

Le infrazioni del segreto medico sono passibili di sanzioni penali, ma anche amministrative (secondo la LSan<sup>2</sup> e la LPMed<sup>3</sup>). Esse vanno dall'ammonizione, alla sospensione fino alla revoca e alla multa. Esiste, infine, la via civilistica che il paziente danneggiato può seguire.

La rivelazione di ogni segreto medico è sanzionata in assenza di consenso. Il consenso può essere esplicito o implicito, come nel caso della trasmissione di dati sanitari per un secondo parere medico concordato col paziente.

Nessuna differenza viene fatta in merito al legame tra il paziente e la persona beneficiaria delle informazioni coperte dal segreto medico; la rivelazione è di fatti punibile anche se fatta – in assenza di svincolo – nei confronti di amici, familiari o personale sanitario non direttamente coinvolto nella presa a carico.

In assenza di disposizioni specifiche o direttive anticipate, specie nel caso della persona capace di discernimento, la rivelazione è punibile anche nei confronti dei genitori di figli minorenni capaci di autodeterminarsi o di coppie sposate.

Cambiamenti interverranno con la modifica del Codice civile a partire dal 2013, sui quali cercherò di aggiornarvi.

Le leggi federali e cantonali non si esprimono nemmeno sui limiti di età per i quali vi siano da prevedere “*limiti o eccezioni*” in merito al segreto medico. “*Il di-*

*ritto alla vita e alla libertà*” sanciti nella Costituzione, come il diritto dei minorenni e degli interdetti capaci di discernimento ad “*esercitare i diritti inerenti la loro personalità*”, riguardano il diritto a disporre del proprio corpo, che è un bene personale inalienabile; come tale i minorenni e le persone sotto tutela, purché capaci di discernimento, dispongono dell'autonomia decisionale sulla propria salute, compreso il segreto medico e la libera scelta informata inerente procedure diagnostiche e terapeutiche.

Nulla appare nella legge nemmeno in merito alla durata del segreto medico, che non si estingue né con il decesso del paziente né con la pensione del medico o una sua nuova attività professionale.

Nei casi di decesso lo svincolo può essere richiesto “*all'Autorità superiore*”, che in Ticino è il Medico cantonale.

Lo svincolo è ammissibile anche nel caso di una base legale esplicita che lo preveda. Obbligo di trasmettere informazioni vige ad esempio in materia di malattie trasmissibili (Legge sulle epidemie e Ordinanza sulla dichiarazione), nel caso dell'interruzione volontaria di gravidanza (CPS e LSan) così come, per Legge sanitaria, in ogni caso di “*malattia, di lesione o morte per causa certa o sospetto di reato venuto a conoscenza nell'esercizio della professione*”.

Vige, invece, la facoltà di segnalazione (lasciando implicitamente al medico un margine di interpretazione e rinunciando a sanzioni in caso di non ottemperanza) per la rivelazione di fatti coperti dal segreto medico per i casi di inidoneità alla guida (Legge federale sulla circolazione stradale), per i casi di abuso di stupefacenti “*se si ritiene che una misura di protezione sia indicata nell'interesse del paziente*” (LStup<sup>4</sup>) e per il Registro tumori.

In nessun caso il segreto è da opporre nei confronti del paziente stesso.

Giorgio Merlani, Medico cantonale

1 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

2 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989

3 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie

4 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope